



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 85/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELEMONTGIOVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “LAZIO TV” PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 37,
COMMA 1, E 40 COMMA 1, DEL D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 E
NELL’ART. 3, COMMI 1, 2 E 4, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 14/2018 - PROC. 15/19/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 668/09/CONS recante la “*delega al CO.RE.COM. Lazio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione televisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 14/2018 del Comitato regionale per le comunicazioni Lazio - adottato in data 16 novembre 2018 e notificato in data 24 novembre 2018 alla società Telemontegiove S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale su frequenze televisive terrestri identificato dal marchio “*Lazio TV*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, cont. n. 14/2018, è stato contestato in data 16 novembre 2018 e notificato in pari data alla società Telemontegiove S.r.l., fornitore del servizio di media in ambito locale su frequenze televisive terrestri



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

identificato dal marchio “Lazio TV”, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e nell’art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP.

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione e della conformità alla normativa in vigore posta in essere dal CO.RE.COM. Lazio su delega dell’Autorità, sono state richieste alla società Telemontegiove S.r.l. le registrazioni della programmazione trasmessa dalle ore 00:00 del giorno 1° agosto 2018 alle ore 24:00 del giorno 31 agosto 2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito la documentazione di cui sopra ed aver analizzato le registrazioni, ha rilevato che la società in parola ha trasmesso messaggi pubblicitari erroneamente segnalati come messaggi promozionali - integrando in verità una fattispecie di televendita - ed in contrasto con la normativa di cui all’art. 40 del *Testo unico* inducendo a comportamenti pregiudizievoli per la salute. Specificamente, è stato rilevato che:

- Nel corso del programmazione dell’emittente in questione nell’arco dell’intera settimana viene trasmesso il programma denominato “*Il Cerca Salute*”, consistente in un approfondimento “pseudo scientifico” rispetto ad una serie di patologie, anche importanti, come il diabete o il carcinoma in cui, attraverso l’ausilio di video e ricerche perlopiù “pescate” in rete, ma soprattutto per mezzo delle interviste realizzate da un moderatore ad Adriano Panzironi nella veste di “esperto” del settore, viene propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro “*Vivere 120 anni*” e consistente nell’adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e nell’assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto (di volta in volta) di approfondimento. La pubblicità del libro “*vivere 120 anni*” e degli integratori “*Orac Spice*” viene indicata come “*telepromozione*” anche se, durante tutta la durata della stessa compare un numero telefonico da chiamare per ordinare il prodotto alla stregua di una televendita, in assenza, pertanto, di una specifica indicazione in tal senso. A mero titolo esemplificativo, si indica la programmazione del 6 agosto delle 22.15.40, replicata in diverse ore della giornata e trasmessa il 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12 agosto 2018 in cui la conduttrice afferma: “*Grazie all’offerta di oggi Orac Spice sarà tua a soli 39,90 euro*”, a cui il conduttore replica: “*allora sai che ti dico? Vado subito a telefonare*” ed ancora “*e, se ne volessi acquistare due?*” E la ragazza risponde: “*Ancora meglio, se acquisti due confezioni risparmi le spese di spedizione ed avrai in omaggio il nostro best seller [...]*”.
- Le televendite in questione, inoltre, e l’intero contenuto della trasmissione “*Il Cerca Salute*”, appaiono in contrasto con la normativa di cui all’art. 40, comma 1, del TUSMAR, inducendo a comportamenti pregiudizievoli per la salute. Specificamente, sempre il 6 agosto alle ore 22.16.41, ed in replica il 6,7,8,9,10 e 11 agosto in vari momenti della giornata, in maniera apodittica, priva di alcuna menzione di studi o ricerche sulla loro efficacia, vengono evidenziati i benefici di alcuni integratori della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

linea “Life 120” a base ad esempio della curcuma o della cannella che avrebbero effetti benefici rispetto a patologie importanti come il Tumore o l’Alzheimer, in contrapposizione alla medicina ufficiale.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 18 dicembre 2018 (prot. n. 0029198) uno scritto difensivo in cui, sostanzialmente, dichiara che «[...] *La sigla del programma viene preceduta dalla dicitura “nel programma sono presenti inserimenti di prodotti a fini commerciali”. La pubblicità in questione, è sempre contraddistinta dalla scritta “telepromozione”, intesa ad indicarne la natura pubblicitaria, mentre anche il contesto in cui viene trasmesso lo spazio pubblicitario è differente allo studio televisivo in cui si svolge la trasmissione [...].*

[...] Life 720 non è un metodo, una cura o un protocollo oppure una dieta: è semplicemente uno stile di vita che abbina esercizio fisico ad una alimentazione sana ed equilibrata. Non è quindi corretta la definizione di “metodo” operata dall’AGCOM, in quanto lo stile di vita Life 120 mira a fornire alle persone informazioni basate su studi e ricerche scientifiche” [...]. “Coloro che chiamano gli operatori del call center dell’azienda vengono avvisati da una voce preregistrata che Life 120 è uno stile di vita e l’integrazione non può essere considerata curativa”. [...] D’altra parte, nel corso del programma “Il Cerca Salute” non viene effettuata mai alcuna allusione a non assumere farmaci o sostituirli con lo stile di vita Life 120[...].».

Nelle citate memorie, inoltre, in cui vengono richiamati una serie di studi scientifici atti a suffragare le proprietà curative delle spezie in questione, si afferma che trattandosi di “telepromozione”, e non già di televendite ai messaggi in questione non si applicherebbe il dettato dell’art. 40, comma 1, del TUSMAR.

3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito di ogni valutazione istruttoria, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Lazio di sanzionare la predetta società per la violazione delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate.

Dal riscontro della documentazione versata in atti, si ritiene, infatti, che le argomentazioni addotte a giustificazione dalla società Telemontegiove S.r.l. appaiono prive di fondamento.

Per ciò che concerne, infatti, l’eccezione avanzata dalla società *de qua* in base alla quale «*La programmazione pubblicitaria durante la trasmissione “Il Cerca Salute” non sono televendite ma telepromozioni*», si osserva che l’invito a chiamare in diretta le numerazioni telefoniche in sovrimpressione, al fine di acquistare gli integratori della linea “Life 120”, configura quanto trasmesso come “*televendita*”; nella vicenda contestata, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. L’invito di cui sopra, infatti, indica la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (gli integratori alimentari) e la forma



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) dello stipulando contratto, sicché all'utente non resta che manifestare la volontà di accettare la proposta contrattuale così formulata, per aversi l'accordo tra le parti. Il fatto che l'informazione relativa agli integratori venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che, ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta.

Dall'esame del materiale istruttorio gli Uffici di questa Autorità hanno rilevato che il *format*, denominato "*Il Cerca Salute*", consiste in un approfondimento "pseudo scientifico" di una serie di patologie, anche importanti, in cui, attraverso l'ausilio delle interviste realizzate da un moderatore ad Adriano Panzironi nella veste di "esperto" del settore, viene propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro "*Vivere 120 anni*" e consistente nell'adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e nell'assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia, anche grave, oggetto (di volta in volta) di approfondimento.

A nulla vale, inoltre, quanto specificato in sede di memoria, e cioè che i telespettatori vengono avvisati da una voce preregistrata che *Life 120* è uno stile di vita e l'integrazione non può essere considerata curativa, dal momento che la telefonata al *call center* si colloca in un momento successivo rispetto a quello in cui viene veicolato il messaggio pubblicitario, non solo attraverso la "*televendita*" propriamente detta, ma anche per il tramite delle interviste del sig. Panzironi che indica le sostanze e più, specificatamente, gli integratori utili da assumere, a volte facendo un riferimento espresso a quelli della linea "*Life 120*", che dovrebbero essere assunti per debellare le varie patologie prospettate.

Di conseguenza il telespettatore, soprattutto il meno avveduto, e che versa in uno stato di particolare vulnerabilità, in quanto affetto da più o meno gravi patologie, non appare in grado di porre in azione un adeguato spirito critico che lo porti a discernere e, di conseguenza, ad osservare le normali regole di avvedutezza che il telespettatore seguirebbe se fosse a conoscenza del fatto che le trasmissioni di informazione che gli vengono "*offerte*" hanno una mera natura promozionale, come promozionale è il fine delle televendite che offrono al pubblico gli integratori della linea "*Life 120*" (*Omega 3*, che avrebbe effetti benefici nei confronti di malattie metaboliche come l'insulina, *Radical Killer*, che si sarebbe dimostrato efficace nei confronti di molti tipi di tumori o il *Melatonin Complex*, capace di diminuire i casi infarto e di morte improvvisa o, ancora l'*Orac Spice*, a base di curcuma, pepe nero, cannella, origano e zenzero, capace di "*inibire la crescita delle cellule tumorali*") e che dovrebbero essere assunti per debellare le varie patologie prospettate nello spazio informativo del "*Cerca Salute*", concorrendo a diffondere un messaggio di sfavore nei confronti della medicina tradizionale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tanto premesso, si ritiene la predetta società responsabile del mancato controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica delle conformità delle stesse alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, il parere del Consiglio Superiore della Sanità - Sezione III, espresso nella seduta del 9 ottobre del 2018 ed acquisito presso gli Uffici di questa Autorità in data 22 gennaio 2019 (prot. n. 0025168), nel quale si attesta che *“il Metodo Life 120”, diffuso e pubblicizzato attraverso stampa, programmi radiotelevisivi, social network ecc, “si basa su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica; nega evidenze scientifiche già consolidate; diffonde informazioni non corroborate da alcuna evidenza relativamente alla associazione causa- effetto per alcune malattie e relativi fattori di rischio (il consumo di carboidrati complessi come ad esempio gli amidi sono il vero motivo dell’epidemia tumorale) e pertanto invita all’abbandono delle terapie ufficiali per tali patologie; incorre in imprecisioni ed errori gravi, promette effetti su stato di salute e longevità biologicamente non plausibili e non dimostrabili, presuppone un’integrazione di nutrienti e sostanze bioattive, a dosi talvolta farmacologiche, non giustificate scientificamente; di fatto contribuisce alla disinformazione nutrizionale promuovendo una mal- educazione al comportamento alimentare; inoltre, si rileva che il sig. Adriano Panzironi non è in possesso di alcun titolo abilitante alla prescrizione o alla elaborazione di diete”*;

CONSIDERATO che il comma 1 dell’art. 37 del decreto legislativo n. 177/05, stabilisce che *“La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che il comma 1 dell’art 3, della delibera n. 538/01/CSP recita così: *“La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”*;

VISTO l’art. 40, comma 1, del D.lgs. n. 177 del 2005, che stabilisce che *“è vietata la televendita che [...] induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a) e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione di applicare il criterio del cumulo giuridico secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 689 del 1981, poiché



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di medesime infrazioni che, considerate come fattispecie del tutto analoghe ripetutasi in più giorni, possono essere valutate come un'unica condotta giuridicamente rilevante. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* ai fini della determinazione della sanzione è l'unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad euro 2.582,50 (duemilacinqueottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

4. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare per la società indebiti vantaggi economici e, al contempo, per i telespettatori significativi effetti pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate.

5. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

6. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

7. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche positive con un bilancio 2017 in utile (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, al contempo, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nella violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, nell'art. 40, comma 1, del D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

edittale, pari ad euro 2.582,50 (duemilacinqueottantadue/50), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Telemontegiove S.r.l., con sede legale in Terracina (LT), Via delle Industrie, n. 52, cod. fisc. 00296670599, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Lazio TV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, nell'art. 40, comma 1, del D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 85/19/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 85/19/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 5 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi